

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 3 quinto comma, del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale)

TRA

CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS con sede legale in Civita Castellana, Loc. Pizzo Garofalo Snc

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in [redacted] . 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [redacted] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione n.26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

Premesso

che il CENTRO STUDI CIVITA 2000 SAS è Autorizzato dalla Regione Lazio ad erogare il Corso di OPERATORE SOCIO SANITARIO di 1012 ore come da determina regionale n. G 01109 del 02/02/2024.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra Centro Studi Civita 2000 Sas "soggetto promotore" e ASL Viterbo," soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini formazione ed orientamento del corso Oss, a favore degli studenti del Centro Studi Civita 2000sas. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 3 allievi per ogni anno accademico.

Art. 2 – Durata della Convenzione

la presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. È ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti

Art. 3 – Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- le sedi precise dove si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto formativo individuale per ogni iscritto dovrà essere consegnato all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con congruo anticipo prima dell'inizio del tirocinio stesso.

Art. 4 - Il soggetto ospitante si impegna a:

1. Accogliere per un massimo di 3 tirocinanti, presso le proprie strutture dell'Area Medica e Chirurgica, in qualità di tirocinanti, gli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato a:
 - a. Assicurare un'assistenza socio sanitaria al paziente
- b. Curare l'igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale;
- c. Tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata:
2. Realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
3. Compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla alla segreteria del Centro Studi Civita 2000 Sas in seguito della conclusione;
4. Segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) ed al Centro Studi Civita 2000 Sas;
5. Tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare alla segreteria del Centro Studi Civita 2000 Sas;
6. Assicurare e garantire che il Soggetto Ospitante sia accreditata presso la Regione di appartenenza;
7. Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Articolo 5 -Il soggetto Promotore si impegna a:

1. Designare un tutor, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio
2. Predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
3. Provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio
4. Convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio
5. Fornire all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda i nominativi dei tirocinanti da inserire con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio
6. Fornire all'Azienda ospitante, copia del certificato d'idoneità al lavoro
7. Il soggetto promotore si impegna a fornire le divise, le calzature e il tesserino di riconoscimento agli allievi dei corsi.

Articolo 6 – Obblighi tirocinante

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, della durata di 225 ore per n. tre (3) allievi, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisca rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto proponente
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. Il nominativo del tirocinante
 - b. Il nominativo del tutor
 - c. Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - d. Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile
 - e. Il "soggetto promotore" si impegna a fornire le divise agli allievi dei corsi
4. Il soggetto promotore fornisce all'Ufficio Formazione e Tirocinio il progetto formativo per ogni studente con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio (almeno 30 gg), specificando l'Area (Medica, Chirurgia, ect)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- b. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- c. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 8 – Disposizioni in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto Promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17/aprile/2025, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08). Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81/08).
- Il Soggetto Promotore è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi i tirocinanti, per la mansione assegnata e sulla base della valutazione dei rischi effettuata nelle proprie strutture.

Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immuno-sierologiche, qualora il tirocinio venga svolto in contesto sanitario.

Il Soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata

e provvederà alle ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l' idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso il tirocinante sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, si provvederà, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 101/2020, tramite specifici accordi tra le parti.

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 9 – Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 10 – Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 11 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art.12 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

Firma del soggetto proponente
Centro Studi Civita 2000 sas
Dr.ssa Maria Cristina Bartolacci

Firma del soggetto ospitante
Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

